Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 46

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 21 febbraio 1961** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 885-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Il 15 febbraio alle ore 11,30 il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale S. Ecc. lo Sceicco Abdel Rahman El Halissi, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario dell'Arabia Saudita.

(1056)

Il 15 febbraio alle ore 11,50 il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale S. Ecc. il generale Hector Solanas Pacheco, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Argentina.

(1057)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1960, n. 1824.

Apposizione della formula esecutiva sulle sentenze della Corte di giustizia unica per le Comunità europee e sulle decisioni degli organi delle Comunità europee.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, concernente la esecuzione del Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, firmato a Parigi il 18 aprile 1951;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente l'esecuzione dei Trattati istitutivi della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica nonchè della Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni, firmati a Roma il 25 marzo 1957;

Visti gli articoli 44 e 92 del Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, 187 e 192 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, 159 e 161, comma quarto, e 164 del Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica, 3 e 4 della Convenzione relativa alle istituzioni comuni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1954, n. 1270, concernente l'apposizione della formula esecutiva sulle sentenze della Corte di giustizia e sulle decisioni dell'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

Visti gli articoli 474 e seguenti del Codice di procedura civile;

Visti gli articoli 153 e seguenti delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per la grazia e la giustizia e per l'industria e il commercio;

Decreta:

Art. 1.

Alle formalità previste dagli articoli 92 del Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dello acciaio, 192 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea e 164 del Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica provvede il Ministro per gli affari esteri.

A tal fine, egli verifica l'autenticità delle sentenze della Corte di giustizia unica per le Comunità europee, nonchè delle decisioni dell'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio: del Consiglio e della Commissione della Comunità economica europea, del Consiglio e della Commissione della Comunità europea dell'energia atomica, le quali, ai sensi dei Trattati istitutivi delle Comunità predette e della Convenzione relativa alle istituzioni comuni, comportino esecuzione forzata nell'ordinamento italiano.

Sui predetti provvedimenti il Ministro per gli affari esteri cura la apposizione della formula esecutiva, a norma degli articoli 474 e seguenti del Codice di procedura civile e 153 e seguenti delle disposizioni per la sua attuazione.

Art. 2.

Il Ministro per gli affari esteri può delegare, con decreto da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale,* funzionari del proprio Ministero per la verificazione dell'autenticità dei provvedimenti di cui all'art. 1, e per l'apposizione, in calce ad essi, della formula esecutiva.

Art. 3.

E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1954, n. 1270.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1960

GRONCHI

FANFANI — SEGNI — GONELLA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1961
Atti del Governo, registro n. 134, *foglio n.* 63. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1961, n. 10.

Autorizzazione all'Università degli studi di Padova ad accettare la donazione di un immobile sito in quella città.

N. 10. Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Padova viene autorizzata ad accettare la donazione di un immobile sito in Padova, via San Massimo n. 19, denominato « Palazzo Contarini », giusta deliberazione del Consiglio comunale di Padova in data 18 maggio 1960.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1961
Atti del Governo, registro n. 134, *foglio n.* 26. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1961, n. 11.

Autorizzazione all'Università degli studi di Padova ad acquistare un immobile sito in quella città.

N. 11. Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Padova viene autorizzata ad acquistare dalla signora Bettanini Teresa ved. Todeschini un immobile sito al n. 21 di via San Massimo, al prezzo di L. 26.000.000, risultante dalla perizia di stima dell'Ufficio tecnico erariale di Padova in data 24 agosto 1960 e alle condizioni e modalità stabilite nel contratto preliminare di compravendita stipulato in Padova in data 20 giugno 1960.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1961
Atti del Governo, registro n. 134, *foglio n.* 25. — VILLA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1961.

Scioglimento del Consiglio comunale di Novara.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Novara — costituito, per legge, di quaranta membri — è risultato composto, in base alle elezioni del 6, 7 novembre u.s., da venti consiglieri delle correnti politiche di sinistra, da diciannove delle correnti politiche di centro e da uno delle correnti politiche di destra.

Si è venuta in tal modo a determinare, in seno al predetto Consiglio, una situazione di forze contrapposte, singolarmente prive di una decisiva prevalenza numerica, le cui profonde divergenze hanno reso impossibile, nonostante la formale diffida del Prefetto, la elezione del sindaco e della Giunta municipale e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'Amministrazione neo-eletta.

Infatti, nella prima adunanza, tenuta il 16 dicembre 1960, il nuovo Consiglio comunale, dopo aver provveduto alla convalida degli eletti, procedeva alla nomina del sindaco, senza, peraltro, che alcuno dei consiglieri conseguisse — sia nelle due votazioni libere che in quella di ballottaggio — la maggioranza di voti prescritta dal terzo comma dell'art. 5 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570; mentre la seduta di seconda convocazione, fissata per il 23 dicembre, veniva dichiarata deserta per mancanza del « quorum » di intervenuti previsto dal quarto comma della cennata disposizione di legge.

La Giunta uscente, allora, indiceva un'ulteriore seduta per il 10 gennaio 1961, ed il Prefetto, allo scopo di porre il Consiglio comunale di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, rivolgeva al Consiglio stesso esplicita diffida — ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale — a procedere all'elezione del sindaco, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla predetta disposizione.

Neppure tale estremo tentativo, però, sortiva gli effetti voluti, poichè dopo una vivace discussione, che serviva soltanto a confermare, per dichiarazione degli stessi esponenti dei gruppi contrapposti, l'impossibilità di un qualsiasi compromesso tra di essi e la ineluttabilità, dai medesimi riconosciuta, della gestione commissariale, una parte dei consiglieri abbandonava l'aula, venendo così a mancare anche in questa seduta, il prescritto numero legale di presenti ai fini della elezione del sindaco.

Il Prefetto, pertanto, considerato che il predetto Consiglio ha persistito — nonostante formale diffida — nel violare un tassativo obbligo di legge, e che la paralisi funzionale che lo travaglia costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'Ente, ne ha proposto lo scioglimento a norma del citato art. 323, provvedendo, nel contempo, alla sospensione del Consiglio stesso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta carenza del Consiglio comunale di Novara di fronte ad un preciso ed essenziale adempimento prescritto dalla legge, si ravvisa la necessità — onde ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica che pregiudica gravemente gli interessi del predetto Comune — di far luogo al provvedimento proposto.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 31 gennaio 1961.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto, con il quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Novara ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del vice prefetto ispettore dott. Luigi Farrace.

Roma, addì 4 febbraio 1961

Il Ministro: SCELBA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, nonostante la formale diffida del Prefetto, il Consiglio comunale di Novara non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la Giunta municipale, omettendo così di ottemperare ad un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento stesso dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 31 gennaio 1961;

Visti gli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè il testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Novara è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto ispettore dott. Luigi Farrace è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1961

GRONCHI

SCELBA

(1058)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1960.

Classificazione del porto di Camogli nella 1ª categoria dei porti nazionali.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095;

Visto il regio decreto 26 settembre 1904, n. 713;

Visto l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534;

Considerato che lungo il tratto di litorale che va da Genova a Santa Margherita Ligure esiste soltanto il porto di Camogli, che possa offrire sicuro riparo alle navi di piccolo cabotaggio ed ai pescherecci sorpresi dai fortunali provenienti dal secondo e terzo quadrante, e che sotto tale aspetto assolve efficacemente le funzioni di porto-rifugio;

Ritenuto che per quanto sopra il porto di Camogli può essere iscritto nella 1ª categoria dei porti nazionali come porto rifugio;

Visti gli atti dell'istruttoria ed in particolare la relazione 1° febbraio 1960 dell'Ufficio del genio civile per le Opere marittime di Genova;

Visto il voto n. 494 del 16 marzo 1960 del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visto il voto del 15 giugno 1960 del Consiglio superiore del Ministero della marina mercantile;

Decreta:

Il porto di Camogli, nella provincia di Genova, è iscritto nella 1ª categoria come porto rifugio ai sensi e per gli effetti del regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1960

Il Ministro per i lavori pubblici
ZACCAGNINI

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per la marina mercantile
JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1961
Registro n. 4 Lavori pubblici, foglio n. 391. — IZZI

(1043)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1960.

Autorizzazione al comune di L'Aquila a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le deliberazioni consiliari 19 dicembre 1959, n. 153, e 11 maggio 1960, n. 696 del comune di L'Aquila;

Vista la decisione 30 aprile 1960 della Commissione centrale per la finanza locale che approva la deliberazione del comune di L'Aquila relativa all'assunzione di un mutuo di L. 860.000.000, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, con sede in Roma, per la costruzione di un palazzo di giustizia;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Viste le leggi 25 giugno 1956, n. 702, e 15 febbraio 1957, n. 26;

Ritenuta la necessità della costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari di L'Aquila;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari, secondo il progetto definitivo presentato e approvato, a firma degli ingegneri Enrico Lenti, Elio Piroddi, Renzo Sbriccoli ed Emilio Tomassi, il comune di L'Aquila è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, con sede in Roma, un mutuo di lire 860.000.000, con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo sono concessi al comune di L'Aquila:

1. L'autorizzazione a cedere al Consorzio di credito per le opere pubbliche, con sede in Roma, per la durata di anni venti e a partire dall'esercizio finanziario 1960-1961, una quota, pari a L. 5.000.000, del contributo che lo Stato corrisponde annualmente al Comune stesso, a termini della legge 24 aprile 1941, n. 392, modificata dall'art. 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703, per il servizio dei locali e mobili degli uffici giudiziari.

2. Un contributo integrativo da prelevarsi sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia a termini dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 74.607.340 annue e per la durata di anni venti, con decorrenza dallo esercizio finanziario 1960-1961.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo contenente apposita clausola di cessione, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà direttamente al Consorzio di credito per le opere pubbliche, con sede in

Roma, per conto del comune di L'Aquila, la quota del contributo ordinario e il contributo integrativo dello Stato indicati nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 dicembre 1960

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1961
Registro n. 13 Grazia e giustizia, foglio n. 170. — GALLUCCI

(1042)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1961.

Autorizzazione alla Società n. c. « Cav. Alfredo Frittelli - Trasporti internazionali ed agenzia marittima » ad istituire e gestire in Ancona un Magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, convertito con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Vista l'istanza in data 8 luglio 1960 con la quale la Società n. c. « Cav. Alfredo Frittelli - Trasporti internazionali ed agenzia marittima », con sede in Ancona, piazza S. Maria, 2, chiede di essere autorizzata ad istituire e gestire in Ancona, via Piave, 27, un Magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Visto il parere favorevole espresso in merito dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Ancona con le deliberazioni n. 269/54 del 21 luglio 1960 e n. 364/50 del 12 ottobre 1960;

Visti i documenti esibiti a corredo della suddetta istanza;

Considerato che la Società richiedente rinuncia alla istituzione, presso il Magazzino, di una sezione doganale;

Decreta:

Art. 1.

La Società n. c. « Cav. Alfredo Frittelli - Trasporti internazionali ed agenzia marittima », con sede in Ancona, piazza S. Maria, 2, è autorizzata ad istituire e gestire in Ancona, via Piave, 27, un Magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere, nei locali meglio descritti nella perizia — vistata dal competente Ufficio del genio civile — e nelle unite planimetrie, allegate all'istanza della Società stessa.

Le merci estere potranno essere depositate nei locali destinati allo scopo dalla richiedente, indicati nella domanda, risultanti dalle planimetrie, riconosciuti idonei.

Art. 2.

Le merci che la Società potrà ricevere in deposito nel Magazzino generale sono quelle indicate negli atti a rogito notaio dott. Roberto Franci del distretto notarile di Ancona, n. 7342, repertorio n. 36565 e n. 7359, repertorio n. 36894.

Ai depositi che saranno effettuati nel Magazzino verranno applicate le norme regolamentari e le condizioni di tariffa approvate dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Ancona con la deliberazione n. 364/50 del 12 ottobre 1960.

L'ammontare della cauzione da prestare per l'esercizio del Magazzino stesso è determinata in lire un milione, salvo successive determinazioni.

Art. 3.

La predetta Camera è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1961

p. *Il Ministro per l'industria e il commercio*
MICHELI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

(1059)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1961.

Aggregazione del Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (Servizio per le onoranze ai caduti germanici), con sede in Roma, alla Cassa unica per gli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 34 del testo unico 30 maggio 1955, n. 797, sugli assegni familiari;

Vista l'istanza avanzata dal Volksbund Deutsche Kriegsgräberfursorge (Servizio per le onoranze ai caduti germanici), con sede in Roma, via della Cisa n. 8, tendente ad ottenere l'aggregazione alla Cassa unica per gli assegni familiari per il personale dipendente;

Decreta:

Art. 1.

Il Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (Servizio per le onoranze ai caduti germanici), con sede in Roma, via della Cisa n. 8, è aggregato alla Cassa unica per gli assegni familiari - Settore commercio, professioni ed arti, ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari nei confronti del personale dipendente.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1961

p. Il Ministro: PEZZINI

(1041)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 2 febbraio 1961 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Earl T. Crain, Console generale degli S.U.A. a Milano.

(962)

In data 2 febbraio 1961 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Loren Carroll, Console generale degli S.U.A. a Palermo.

(963)

In data 4 febbraio 1961 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Srečko Kovačič, Vice console, di Jugoslavia a Trieste, con giurisdizione sulle provincie del Friuli, della Venezia Giulia, del Veneto, del Trentino-Alto Adige e della provincia di Trieste.

(1005)

In data 4 febbraio 1961 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Primo Minervino, Vice console onorario dell'Uruguay a Milano.

(1006)

In data 4 febbraio 1961 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Ante Bakrac, Vice console, di Jugoslavia a Trieste, con giurisdizione sulle provincie del Friuli, della Venezia Giulia, del Veneto, del Trentino-Alto Adige e sulla provincia di Trieste.

(1007)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo di abilitazione all'esercizio della professione

Il dott. Ettore Scillieri, nato a Milano il 23 luglio 1930, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Milano il 2 aprile 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Milano.

(1047)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di due relitti fluviali in destra del canale Malgher, in comune di S. Stino di Livenza (Venezia).

Con decreto 30 dicembre 1960, n. 1985, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di due relitti fluviali in destra del canale Malgher, in comune di S. Stino di Livenza (Venezia), segnati nel catasto dello stesso comune al foglio VII, mappale 288-*b* (Ha 0.21.90), e al foglio X, mappale 473 (Ha 0.67.16), di complessivi Ha 0.89.06, ed indicati nella planimetria rilasciata il 22 febbraio 1960, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Venezia, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1044)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Opera per la valorizzazione della Sila

Gli interessi di cui all'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi all'indennità corrisposta per i terreni siti in agro del comune di Cirò Superiore (Catanzaro) espropriati in forza del decreto presidenziale 4 novembre 1951, n. 1236 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 275 del 29 novembre 1951, supplemento ordinario n. 2) nei confronti della ditta CAPARRA Salvatore fu Salvatore e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, sono determinati in L. 919.374 (lire novecentodiciannovemilatrecentosettantaquattro).

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso, ai sensi dell'art. 5, comma primo, della citata legge n. 156.

Errata:

1) Comune di esproprio, Cirò
2) foglio n. 10, particella n. 1, Ha. 27.79.90, R D. L. —
3) foglio n. 10, particella n. 3, R.D. L. —
4) foglio n. 10, particella n. 7, R.D. L. —
5) foglio n. 10, particella n. 8, R.D. L. —
6) foglio n. 10, particella n. 2, R.D. L. —
7) foglio n. 10, particella n. 4, Ha. 23.23.00, R.D. L. —
8) foglio n. 10, particella n. 5, R.D. L. —
9) foglio n. 10, particella n. 6, Pascolo I, R.D. L. —
10) foglio n. 14, particella n. 1, R.D. L. —
11) foglio n. 14, particella n. 2, R.D. L. —
12) foglio n. 14, particella n. 3, R.D. L. —
13) foglio n. 14, particella n. 4, R.D. L. —
14) foglio n. 14, particella n. 6, R.D. L. —
15) foglio n. 14, particella n. 7, R.D. L. —
16) foglio n. 37, particella n. 2, R.D. L. —
17) foglio n. 37, particella n. 5
18) foglio n. 37, particella n. 29, R.D. L. —
19) foglio n. 37, particella n. 30, Ha. 3.10.20, R.D. L. —
Riepilogo Generale:
20) 2° Corpo, superficie, Ha. 36.45.80
21) In complesso, superficie, Ha. 144.95.21

Corrige:

1) Comune di esproprio, Cirò Superiore
2) foglio n. 10, particella n. 1, Ha. 27.79.70, R.D. L. 4.169,55
3) foglio n. 10, particella n. 3, R.D. L. 164,78
4) foglio n. 10, particella n. 7, R.D. L. 8,19
5) foglio n. 10, particella n. 8, R.D. L. 0,08
6) foglio n. 10, particella n. 2, R.D. L. 70,56
7) foglio n. 10, particella n. 4, Ha. 24.59.00, R.D. L. 2.704,90
8) foglio n. 10, particella n. 5, R.D. L. 640,78
9) foglio n. 10, particella n. 6, pascolo cesp. I, R.D. L. 214,62
10) foglio n. 14, particella n. 1, R.D. L. 2.736,47
11) foglio n. 14, particella n. 2, R.D. L. 2.085,30
12) foglio n. 14, particella n. 3, R.D. L. 0,47;
13) foglio n. 14, particella n. 4, R.D. L. 0,16
14) foglio n. 14, particella n. 6, R.D. L. 1 017,28
15) foglio n. 14, particella n. 7, R.D. L. 122,22
16) foglio n. 28, particella n. 2, R.D. L. 2.692,58
17) foglio n. 28, particella n. 5
18) foglio n. 28, particella n. 29, R.D. L. 252,36
19) foglio n. 28, particella n. 30, Ha. 3.12.20, R.D. L. 905,38
Riepilogo Generale:
20) 2° Corpo, superficie, Ha. 37.81.80
21) In complesso, superficie, Ha. 146.31.21

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento, previsto dal comma terzo del citato art. 5, da pubblicarsi per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(979)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera per la valorizzazione della Sila

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Crosia (Cosenza), espropriati in forza del decreto presidenziale 18 dicembre 1951, n. 1444 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 299 del 31 dicembre 1951, supplemento ordinario n. 2) nei confronti della ditta FILIPPELLI Giuseppe fu Luigi, e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, è determinata in L. 2.473.488 (lire duemilioniquattrocentosettantatremilaquattrocentottantotto), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo di L. 1.040.000 già liquidato con decreto ministeriale 6 ottobre 1960, n. 6115/4019 (*Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 22 dicembre 1960).

Sulla base della predetta riliquidazione viene, altresì, disposto il conguaglio degli interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156.

Le risultanze catastali, acquisite ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma secondo e seguenti, della legge n. 156 e riportate nell'elenco allegato al presente avviso, rettificano e sostituiscono altresì, ai soli fini dell'identificazione particellare catastale dei terreni, i dati esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente commissione provinciale e della commissione censuaria centrale, in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto							Coefficiente di moltiplicazione stabilito dalla C. C. C.	Indennità di espropriazione
Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	Qualità di coltura	Classe	Superficie	Reddito dominicale		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Ha.	Lire		Lire
9	4	—	Pascolo	II	0.44.20	14.59	385	5.617
9	8	—	Id.	II	13.38.10	441,57	385	170.004
9	12	—	Seminativo	I	5.35.30	1.820,02	290	527.806
9	9	—	Id.	III	2.15.30	290,65	335	97.368
9	10	—	Pascolo cespugliato .	II	1.70.80	35,86	400	14.344
9	11	—	Seminativo	III	24.46.30	3.302,51	335	1.106 341
12	25	—	Id.	I	0.49.90	169,66	290	49.201
12	13	—	Pascolo cespugliato .	I	1.00.10	37,04	385	14 260
12	26	—	Seminativo	I	4.36.80	1.485,12	290	430 685
12	62	—	Pascolo cespugliato .	I	2.39.40	88.57	385	34 099
12	63	—	Seminativo	I	0.24.10	81,94	290	23.763
			Totali .		56.00.30	7.767,53		2.473.488

(853)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera per la valorizzazione della Sila

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Rossano (Cosenza), espropriati in forza del decreto presidenziale 18 dicembre 1951, n. 1440 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 299 del 31 dicembre 1951, supplemento ordinario n. 2) nei confronti della ditta FILIPPELLI Giuseppe fu Luigi, e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, è determinata in L. 239.414 (lire duecentotrentanovemilaquattrocentoquattordici), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo di L. 230.000 già liquidato con decreto ministeriale 6 ottobre 1960, n. 6114/4018 (*Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 22 dicembre 1960).

Sulla base della predetta riliquidazione viene, altresì, disposto il conguaglio degli interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156.

Le risultanze catastali, acquisite ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma secondo e seguenti, della legge n. 156 e riportate nell'elenco allegato al presente avviso, rettificano e sostituiscono altresì, ai soli fini dell'identificazione particellare catastale dei terreni, i dati esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente commissione provinciale e della commissione censuaria centrale, in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto							Coefficiente di moltiplicazione stabilito dalla C. C. C.	Indennità di espropriazione
Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	Qualità di coltura	Classe	Superficie	Reddito dominicale		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Ha.	Lire		Lire
9	3	—	Seminativo	III	7.82.40	704,16	340	239.414

(852)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera per la valorizzazione della Sila

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Aprigliano (Cosenza), espropriati in forza del decreto presidenziale 12 agosto 1951, n. 873 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 211 del 14 settembre 1951, supplemento ordinario n. 1) nei confronti della ditta BILOTTI Filippo fu Ferdinando, e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, è determinata in L. 13.058.443 (lire tredicimilionicinquantottomilaquattrocentoquarantatre), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo di L. 1.810.000 già liquidato con decreto ministeriale 31 agosto 1957, n. 3104/1008 (*Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 19 novembre 1957).

Sulla base della predetta riliquidazione viene, altresì, disposto il conguaglio degli interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156.

Le risultanze catastali, acquisite ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma secondo e seguenti, della legge n. 156 e riportate nell'elenco allegato al presente avviso, rettificano e sostituiscono altresì, ai soli fini dell'identificazione particellare catastale dei terreni, i dati esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente commissione provinciale e della commissione censuaria centrale, in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto							Coefficiente di moltiplicazione stabilito dalla C. C. C.	Indennità di espropriazione
Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	Qualità di coltura	Classe	Superficie	Reddito dominicale		
1	2	3	4	5	6		8	9
					Ha.	Lire		Lire
48	2	—	Pascolo	IV	8.47.90	169,58	400	67.832
48	4	—	Id.	V	47.35.30	710,29	405	287.667
48	5	—	Seminativo	V	2.53.10	139,21	315	43.851
48	6	—	Id.	V	29.78.40	1.638,12	315	516.008
48	8	—	Seminativo irriguo	IV	19.24.00	4.040,40	360	1.454.544
48	9	—	Id.	IV	1.75.50	368,55	360	132.678
48	30	—	Id.	IV	37.30.10	7.833,21	360	2.819.956
49	36	—	Pascolo	III	15.86.70	571,21	385	219.916
49	37	—	Seminativo irriguo	IV	2.03.30	426,93	360	153.695
49	38	—	Id.	V	0.11.60	18,56	365	6.774
49	39	—	Seminativo	V	0.77.00	42,35	315	13.340
49	40	—	Id.	IV	3.61.50	309,83	310	96.047
49	41	—	Seminativo irriguo	IV	15.57.50	3.270,75	360	1.177.470
49	35	—	Seminativo	IV	1.40.40	119,34	310	36.995
48	1	—	Bosco ceduo	V	72.18.20	1.732,37	—	4.330.920
48	17	—	Id.	IV	3.24.60	110,36	—	227.220
49	29	—	Bosco alto fusto	II	13.08.70	392,61	—	1.473.530
			Totali . . .		274.36.80	21.893,67		13.058.443

(849)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ente maremma tosco-laziale

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Orbetello (Grosseto), di complessivi ettari 1166.44.97, espropriati in forza del decreto presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4038 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18 del 23 gennaio 1953 supplemento ordinario n. 2) nei confronti della ditta ARMENTI Orlando Gerundio e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino è determinata in L. 105.543.190 (lire centocinquemilionicinquecentoquarantatremilacentonovanta), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 26 febbraio 1953.

In relazione all'accertata acquisizione, da parte di terzi, per usucapione e compra-vendita, di alcuni appezzamenti di terreni espropriati, le seguenti particelle esposte nell'allegato 1) al sopracitato decreto presidenziale di espropriazione, vengono rettificate come appresso:

Errata:

Foglio 7 n. 85, Fabbricato rurale con diritto alla corte n. 83, Ha. 0.01.80, reddito dominicale;

Foglio 7 n. 53, Pascolo II, Ha. 0.05.80, reddito dominicale L. 2,90;

Foglio 7 n. 109, Pascolo II, 0.00.64, reddito dominicale L. 0,32.

Corrige:

Foglio 7 n. 85, Fabbricato rurale con diritto alla corte n. 83, Ha. 0.00.50, reddito dominicale;

Foglio 7 n. 53, Pascolo II (stralciata per intero);

Foglio 7 n. 109, Pascolo II (stralciata per intero).

Pertanto la superficie totale di espropriazione ed il corrispondente reddito dominicale variano rispettivamente da Ha. 1166.44.97 ad Ha. 1166.37.23 e da L. 300.525,01 a L. 300.521,79.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(848)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione e smarrimento di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato un marchio d'identificazione per metalli preziosi, contrassegnato col n. .290-AL, della cessata ditta Bonzano Giovanni Mario, già esercente un laboratorio di oreficeria in Valenza (Alessandria), via Trento n. 6.

Si rende noto altresì lo smarrimento, da parte della Ditta medesima, degli altri due marchi fornitile a suo tempo.

Si diffidano gli eventuali possessori dei due marchi suddetti a consegnarli all'ufficio metrico di Alessandria.

(1009)

Smarrimento di un marchio d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto lo smarrimento di un marchio d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnato col n. 577-AL, da parte della ditta Cabiati Carlo, esercente un laboratorio di oreficeria in Valenza Po (Alessandria), via S. Massimo n. 5.

Si diffida l'eventuale possessore del marchio suddetto a consegnarlo all'ufficio metrico provinciale di Alessandria.

(1011)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministro per il commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa con la seguente circolare:

n. A-136 - Denunce e benestare bancari « Procedura Speciale ».

(1060)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1961, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 360, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto in data 13 aprile 1959 dal sig. Pirillo Antonio, domiciliato in Mangone (Cosenza), via Piede Casale, avverso il decreto del Ministro per il tesoro n. 1319698 del 2 ottobre 1953, con il quale gli venne negato diritto a trattamento pensionistico di guerra, nonchè avverso la decisione della Corte dei conti n. 32322 del 14 marzo 1956, con la quale venne respinto il ricorso prodotto dall'interessato contro il predetto decreto ministeriale.

(1013)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 42

Corso dei cambi del 20 febbraio 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	—	622,40	622,49	622,50	622,35	622 —	622,50	621,90	622 —	622,40
$ Can.	—	628 60	629,50	629 25	627,55	628,75	629,30	628,50	628,62	629,25
Fr. Sv.	—	143,90	143,85	143,895	143,82	143,83	143,88	144 —	143,82	143,90
Kr. D.	—	90,03	90 02	90,04	90 —	89,97	90 —	90 —	89,98	90 —
Kr. N.	—	87,03	87,045	87,03	87,04	86,98	87,03	87 —	86,99	87 —
Kr. Sv.	—	120,32	120,38	120,40	120,25	120,30	120,375	120,25	120,30	120 30
Fol.	—	164,20	164,25	164,235	164,15	164.11	164,19	164,15	164,12	164,15
Fr. B.	—	12,48	12,4725	12,47	12,4225	12,46	12,46875	12,45	12 45	12,46
Fr. Fr. (N.F.)	—	127 —	127 —	127,025	127 —	126,92	127,02	126,85	126,92	126,95
Lst.	—	1742 —	1642 —	1742,375	1741,50	1741,27	1741,45	1741,50	1741,35	1741.50
Dm. occ.	—	149,19	149,22	149,215	149,25	149,09	149,21	149,10	149,09	149.20
Scell. Austr.	—	23,89	23,88	23,8925	23,88	23,87	23,88875	23,85	23,87	23,88

Media dei titoli del 20 febbraio 1961

Rendita 3,50 % 1906	81,625
Id. 3,50 % 1902	77,25
Id. 5 % 1935	108,875
Redimibile 3,50 % 1934	98,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,675
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,35
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,375
Id. 5 % 1936	102,15
Id. 5 % (Città di Trieste)	100 —
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	102,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102 475
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,475
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,75

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 febbraio 1961

1 Dollaro USA	622,50
1 Dollaro canadese	629,275
1 Franco svizzero	143,887
1 Corona danese	90,02
1 Corona norvegese	87.03
1 Corona svedese	120,387
1 Fiorino olandese	164,212
1 Franco belga	12,469
1 Franco nuovo (N.F.)	127,022
1 Lira sterlina	1742,412
1 Marco germanico	149,212
1 Scellino austriaco	23,891

MINISTERO DEL TESORO

Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione

2° *semestre* 1960 *valevole pel* 1° *semestre* 1961

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli di Stato				
1	Rendita 3,50% (1906)	80,50	78,75	72,63	70,88
2	» 3,50% (1902)	78 —	76,25	70,38	68,63
3	» 5% (1935)	106,25	103,75	95,88	93,38
4	Redimibile 3,50% (1934)	98 —	96,25	88,38	86,63
5	» 3,50% (Ricostruzione)	87,45	85,70	78,88	77,13
6	» 5% (Ricostruzione)	100 —	97,50	90,25	87,75
7	» 5% (1936)	100,70	98,20	90,88	88,38
8	» 5% (Riforma Fondiaria)	99,25	96,75	89,58	87,08
9	Prestito Nazionale Trieste 5%	99,30	96,80	89,62	87,12
10	Debito Redimibile (Beni Esteri) 1954-1979 5%	99,10	96,60	89,44	86,94
11	Buoni del Tesoro Novennali 5% scadenza 1° gennaio 1962	104 —	101,50	93,85	91,35
12	» » » 5% » 1° gennaio 1963	104 —	101,50	93,85	91,35
13	» » » 5% » 1° aprile 1964	104,10	101,60	93,94	91,44
14	» » » 5% » 1° aprile 1965	104,10	101,60	93,94	91,44
15	» » » 5% » 1° aprile 1966	104,20	101,70	94,03	91,53
16	» » Settennali 5% » 1° ottobre 1966	104 —	101,50	93,85	91,35
17	» » Novennali 5% » 1° gennaio 1968	104,30	101,80	94,12	91,62
18	» » » 5% » 1° aprile 1969	104,30	101,80	94,12	91,62
	Titoli garantiti dallo Stato				
19	Obbligazioni Ferroviarie Sarde 3%	61 —	59,50	55,05	53,55
20	Credito Comunale e Provinciale 3,75% ex Roma (speciali)	80,37	79 —	72,97	71,10
21	Prestito Unificato Città di Napoli 5%	75 —	72,50	67,75	65,25
22	Obbligazioni Società Nazionale Cogne 6%	108 —	105 —	97,50	94,50
23	» » » » 6,50%	112,50	109 —	101,35	98,10
24	I. R. I. 5,50% (1952-1967)	104 —	101,25	93,88	91,13
25	I. R. I. SIDER 5,50% (1953-1972)	103,35	100,60	93,29	91,28
26	Istituto di Credito Fondiario Venezie 4% - Conversione	90 —	88 —	81,20	79,20
27	» » » Regione Tridentina 4% (conversione)	98 —	96 —	88,40	86,40
28	Credito Fondiario Sardo-Roma 4% Conversione	93 —	91 —	83,90	81,90
29	» » Banco di Sicilia 4% Conversione	92 —	90 —	83 —	81 —
30	» » Banco di Napoli 4% »	92 —	90 —	83 —	81 —
31	Casse di Risparmio di Milano 4% »	102 —	100 —	92 —	90 —
32	Casse di Risparmio di Bologna 4% »	94,50	92,50	85,25	83,25
33	Monte dei Paschi di Siena 4% »	99,50	97,50	89,75	87,75
34	Istituto Bancario S. Paolo-Torino 4% »	96,10	94,10	86,69	84,69
35	Consorzio Naz. Credito Agrario Miglioramento 4% Conversione	90,30	88,30	81,47	79,47
36	Banca Nazionale del Lavoro 4% Conversione	89,50	87,50	80,75	78,75
	Titoli assimilati ai garantiti dallo Stato				
37	Consorzio di Credito OO. PP. 5%	100 —	97,50	90,25	87,75
38	» » » 5,50% Serie Speciale R.E.(1949-1968)	102,25	99,50	92,30	89,55
39	» » » 6% » trentennale	105,50	102,50	95,25	92,25
40	» » » 6% » speciale quinquennale	103 —	100 —	93 —	90 —
41	» » » 4,50% » elettr. FF.SS. (III emis.)	99,55	97,30	89,82	87,57
42	» » » 5% » elettr. FF.SS. (IV emis.)	103,20	100,70	93,13	90,63
43	» » » 5,50% FF.SS.(Serie speciale 52)	103,45	100,70	93,38	90,63
44	» » » 5,50% » (» 53)	103,35	100,60	93,29	90,54
45	» » » 5,50% » (» 55)	103,45	100,70	93,38	90,63
46	» » » 5,50% Serie speciale trentennale	103,25	100,50	93,20	90,45
47	» » » 5% Serie Città di Roma	102,80	100,30	92,77	90,27
48	» » » 5% » » » Milano (1ª em.)	101,50	99 —	91,60	89,10

Segue **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere eccettati per cauzione dagli agenti della riscossione**
2° *semestre* 1960 *valevole pel* 1° *semestre* 1961

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
49	Consorzio di Credito OO. PP. 5% Serie Città di Milano (2ª em.)	100,60	98,10	90,79	88,29
50	» » » 5,50% FF.SS. (1959)	103,25	100,50	93,20	90,45
51	I. R. I. 6% (1954-1969)	105,10	102,10	94,89	91,89
52	» 6% (1956-1974)	105,20	102,20	94,98	91,98
53	» 6% (1957-1975)	106 —	103 —	95,70	92,70
54	» 6% (1955-56-57) ventennali	105,20	102,20	94,98	91,98
55	» 6% (1958-1978)	106,10	103,10	95,79	92,79
56	» 6% (1958-1974)	105,30	102,30	95,07	92,07
57	» 5,50% (1959-1979)	102,75	100 —	92,75	90 —
58	» 6% Elettricità (1952-53-62)	154 —	151 —	138,90	135,90
59	» 6% » (1952-53-62) optate	106 —	103 —	95,70	92,70
60	» 5,50% (1957-1977)	156,75	154 —	141,35	138,60
61	» 5,50% (1957-1977) optate	104,75	102 —	94,55	91,80
62	» 6% STET (1958-70)	145 —	142 —	130,80	127,80
63	» 6% » (1958-70) optate	106,60	103,60	96,24	93,24
64	E. N. I. (Ente Nazionale Idrocarburi) 6% (1956-71)	105,35	102,35	95,12	92,12
65	» » » » 6% Petrolio (1957-72)	105,40	102,40	95,16	92,16
66	» » » » 6% » (1958-73)	105 —	102 —	94,80	91,80
67	» » » » 6% Serie Speciale (1958-78)	105 —	102 —	94,80	91,80
68	» » » » SUD 6% (1959-76)	105,30	102,30	95,07	92,07
69	» » » » SUD 5,50% (1960)	102,95	100,20	92,93	90,18
70	Credito Comunale e Provinciale 3,75% (ordinarie)	83,37	81,50	75,22	73,35
	Obbligazioni fondiarie e equiparate				
71	ISVEIMER 6% (1958-1968)	105 —	102 —	94,80	91,80
72	ISVEIMER 5,50%	102,75	100 —	92,75	90 —
73	Istituto Italiano Credito Fondiario 5% IX serie	100,50	98 —	90,70	88,20
74	» » » » 5% XIII »	100,70	98,20	90,88	88,38
75	» » » » 4%	89,30	87,30	80,57	78,57
76	» » » » 5% XIV »	101 —	98,50	91,15	88,65
77	» » » » 3,50%	90,05	88,30	81,22	79,47
78	» » » » 4,75%	99,97	97,60	90,21	87,84
79	» » » » 4,50%	100,25	98 —	90,45	88,20
80	» » » » 5%	100 —	97,50	90,25	87,75
81	» » » » 5% XI serie	101 —	98,50	91,15	88,65
82	» » » » 5% XVI »	100 —	97,50	90,25	87,75
83	» » » » 5% XIX »	100 —	97,50	90,25	87,75
84	» » » » 5% XX »	100,10	97,60	90,34	87,84
85	» » » » 5% XXI »	100 —	97,50	90,25	87,75
86	Istituto di Credito Fondiario Venezie 3,75%	99,32	97,45	89,58	87,71
87	» » » » 4%	88,70	86,70	80,03	78,03
88	» » » » 5%	100,10	97,60	90,34	87,84
89	Opere Pubbliche Fondiarie delle Venezie 6% serie ordinaria II	103,30	100,30	93,27	90,27
90	» » » » » 6% » » III	103,30	100,30	93,27	90,27
91	» » » » » 5% » speciale IV	103,30	100,30	93,27	90,27
92	» » » » » 6% » ordin. XVIII	107,50	103,50	97,15	93,15
93	» » » » » 6% » speciale VII	103,30	100,30	93,27	90,27
94	» » » » » 6% » » VIII	103,30	100,30	93,27	90,27
95	» » » » » 6% » » IX	103,30	100,30	93,27	90,27
96	» » » » » 6% » ordinaria IX	103,30	100,30	93,27	90,27
97	Istituto di Credito Fondiario Regione Tridentina 5%	97 —	94,50	87,55	85,05
98	» » » » » 4%	90 —	88 —	81,20	79,20
99	Cassa di Risparmio di Gorizia 5%	97 —	94,50	87,55	85,05
100	Istituto di Credito Fondiario Friuli Orientale Gorizia 4%	96 —	94 —	86,60	84,60
101	Cassa di Risparmio di Gorizia 5% - 2ª serie	95,50	93 —	86,20	83,70
102	Credito Fondiario Sardo - Roma 4%	93 —	91 —	83,90	81,90

Segue **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione**

2° *semestre* 1960 *valevole pel* 1° *semestre* 1961

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
103	Credito Fondiario Sardo - Roma 5%	99 —	96,50	89,35	86,85
104	» » Banco di Sicilia 5%	98,50	96 —	88,90	86,40
105	» » » » 4%	90 —	88 —	81,20	79,20
106	» » » » 3,75%	95,87	94 —	86,47	84,60
107	» Industriale Banco di Sicilia 5%	101,50	99 —	91,60	89,10
108	Industrializzazione della Sicilia 5%	102 —	99,50	92,05	89,55
109	Credito Fondiario Banco di Napoli 5%	100,50	98 —	90,70	88,20
110	» » » » 4%	94 —	92 —	84,80	82,80
111	Banco di Napoli - Credito Industriale 5%	102 —	99,50	92,05	89,55
112	» » » » 5% - 2ª Serie	101,80	99,30	91,87	89,37
113	» » » » 5% - 3ª »	101,50	99 —	91,60	89,10
114	Casse di Risparmio di Milano 4%	88,25	86,25	79,63	77,63
115	» » » 3,50%	83,75	82 —	75,55	73,80
116	» » » 5%	100 —	97,50	90,25	87,75
117	» » » 5% Opere Pubbliche	99,30	96,80	89,62	87,12
118	Casse di Risparmio di Bologna 5%	99,50	97 —	89,80	87,30
119	» » » 4%	89 —	87 —	80,30	78,30
120	» » » 3,50%	87,75	86 —	79,15	77,40
121	Casse di Risparmio di Verona 3,75%	90,87	89 —	81,97	80,10
122	Monte dei Paschi di Siena 5%	99,80	97,30	90,07	87,57
123	» » » 4%	89 —	87	80,30	78,30
124	» » » 3,50%	84,45	82,70	76,18	74,43
125	Istituto Bancario S. Paolo - Torino 5%	100,70	98,20	90,88	88,38
126	» » » » 3,50%	86,25	84,50	77,80	76,05
127	Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità 6%	106 —	103 —	95,70	92,70
128	» » » » » 6% Serie spec. telefonica	106,30	103,30	95,97	92,97
129	» » » » » 5,50 Edison	103,05	100,30	93,02	90,27
130	» » » » » 6% 1956 Edison	106,30	103,30	95,97	92,97
131	» » » » » 6% (Ventennale)	104,60	101,60	94,44	91,44
132	» » » » » 6% 1951 Edison	105,40	102,40	95,16	92,16
133	» » » » » 6% 1955	104,80	101,80	94,62	91,62
134	» » » » » 6% Serie spec. Montecat.	105,50	102,50	95,25	92,25
135	Istituto Nazionale Credito Edilizio 3,50%	97,75	96 —	88,15	86,40
136	» » » » 5%	100,50	98 —	90,70	88,20
137	» » » » 4,75%	101,37	99 —	91,47	89,10
138	Consorzio Nazionale Credito Agrario Miglioramento 4%	99 —	97 —	89,30	87,30
139	» » » » » Serie *A* 5% 1936	99,80	97,30	90,07	87,57
140	» » » » » Serie *B* 5% 1941	99,50	97 —	89,80	87,30
141	» » » » » Serie *C* 5% 1948	99,50	97 —	89,80	87,30
142	» » » » » Serie *D* 5% 1953	98,30	95,80	88,72	86,22
143	» » » » » Serie *E* 5% 1958	98,10	95,60	88,54	86,04
144	Istituto Mobiliare Italiano 5,50% (Credito Navale) (XI Emissione)	104 —	101,50	93,85	91,35
145	» » » 5% (IX Emissione)	102,60	100,10	92,59	90,09
146	» » » 6% (XIV »)	104,60	101,60	94,44	91,44
147	» » » 6% (XII »)	105 —	102 —	94,80	91,80
148	» » » 6% (XV » Credito Navale)	105,30	102,30	95,07	92,07
149	» » » 6% (XVI »)	105,40	102,40	95,16	92,16
150	» » » 6% (XVIII »)	105 —	102 —	94,80	91,80
151	» » » 6% (XIX »)	105 —	102 —	94,80	91,80
152	» » » 6% (XX »)	105 —	102 —	94,80	91,80
153	» » » 5% (XXI »)	100,30	97,80	90,52	88,02
154	Banca Nazionale del Lavoro 4%	89,50	87,50	80,75	78,75
155	» » 5%	98,50	96 —	88,90	86,40
156	Riunione Adriatica di Sicurtà (RAS) 6%	104,10	101,10	93,99	90,99
157	Cassa di Risparmio di Roma (Decennale) 5%	98,50	96 —	88,90	86,40

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli al posto di direttore del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 12 ottobre 1956, n. 1212, con la quale è stato istituito il Centro nazionale per i sussidi audiovisivi e, in particolare, l'art. 10 della legge stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per titoli per il posto di direttore del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere forniti dei seguenti requisiti:

a) appartenere al ruolo dei presidi e dei professori degli istituti medi superiori;

b) essere forniti di sicura e riconosciuta competenza pedagogica, tecnica e cinedidattica.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, devono pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Gabinetto del Ministro) entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli aspiranti al concorso debbono indicare nella domanda l'istituto dove prestano effettivo servizio ed il preciso recapito per le eventuali comunicazioni relative al concorso.

Art. 4.

Alla domanda di ammissione al concorso devono essere allegati:

a) copia dello stato di servizio rilasciato dagli organi competenti;

b) titoli di studio in originale o in copia notarile autentica;

c) attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dalle competenti Direzioni generali del Ministero, in data non anteriore a quella del presente decreto, dalla quale risulti che l'aspirante trovasi in attività di servizio e non è sottoposto a procedimento penale o disciplinare;

d) « curriculum » documentato sull'attività e carriera didattica in tre esemplari;

e) ogni altro titolo o documento che l'aspirante intenda presentare e che ritenga utile agli effetti del concorso e particolarmente ai fini della valutazione di merito in relazione al disposto di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2.

Entro il medesimo termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso gli aspiranti devono far pervenire, separatamente dalle domande e dai documenti di cui sopra, le eventuali pubblicazioni, allegandone un elenco in triplice copia.

Sui pacchi e sulle casse con cui vengono rimesse le pubblicazioni deve essere indicato il cognome e nome del candidato e stampigliata la dizione « concorso per direttore del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi ».

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati. In nessun caso sono accettati manoscritti, dattiloscritti o bozze di stampa.

I titoli, i documenti e le pubblicazioni che pervengono dopo il termine stabilito nel primo comma del precedente art. 3 non sono presi in considerazione.

Non è consentito riferimento a titoli, documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso altre Amministrazioni o ad uffici del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per la pubblica istruzione e sarà composta:

a) da un professore ordinario di Università della Facoltà di lettere e filosofia avente trattamento economico non inferiore a quello previsto per il coefficiente 900 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

b) da un professore ordinario di Università della Facoltà di ingegneria avente trattamento economico non inferiore a quello previsto per il coefficiente 500 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

c) da un funzionario della carriera direttiva del Ministero della pubblica istruzione che rivesta qualifica non inferiore a quella di ispettore generale.

Presidente della Commissione è il professore universitario di cui alla lettera *a*) del presente articolo.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno affidate ad un funzionario della carriera direttiva del Ministero della pubblica istruzione avente qualifica non inferiore a quella di consigliere di 2ª classe.

La Commissione di cui al presente articolo stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli dei concorrenti con determinazione dei relativi punteggi e, conseguentemente, compilerà la graduatoria generale di merito secondo l'ordine dei punti.

Roma, addì 15 febbraio 1961

Il Ministro: Bosco

(1048)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso a due posti di operaio permanente di 3ª categoria (comune) presso la Zecca con la qualifica di conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Viste le norme speciali per i salariati della Zecca, approvate con decreto ministeriale 5 giugno 1925;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, relativa alle nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Vista la legge 16 aprile 1954, n. 137, apportante modifiche alle qualifiche degli operai permanenti della Zecca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, col quale vengono stabilite le nuove norme per la presentazione dei documenti per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, relativo alle nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Ritenuta la necessità di coprire i posti vacanti nel ruolo organico dei salariati permanenti della Zecca;

Considerato che è andato deserto il concorso a due posti di operaio permanente comune con la qualifica di conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche bandito con decreto ministeriale n. 300259 del 29 gennaio 1958, riservato al personale di ruolo e non di ruolo già in servizio presso la Zecca;

Visto il verbale in data 4 luglio 1959, con il quale la Commissione per l'accertamento della capacità professionale degli aspiranti al concorso bandito col citato decreto ministeriale n. 300259 del 29 gennaio 1958, ha dichiarato deserto il concorso stesso per mancanza di concorrenti e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Visto l'art. 8, comma quarto, della precitata legge n. 67 che dà facoltà all'Amministrazione di ammettere ai concorsi riservati ai salariati di ruolo e non di ruolo, in caso di esito negativo di un primo concorso, anche elementi estranei;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a due posti di operaio permanente di 3ª categoria (comune) presso la Zecca con la qualifica di conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche, contemplata nella tabella *A* annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere fornito di licenza elementare;

b) avere compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di anni 45.

Il suddetto limite di età assorbe ogni altro beneficio eventualmente spettante a norma delle vigenti disposizioni;

c) essere cittadino italiano;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto buona condotta; all'accertamento di tale requisito provvede, d'ufficio, l'Amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

f) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche. I mutilati e gli invalidi di guerra e categorie assimilate sono ammessi al presente concorso, semperchè siano in possesso di tutti i requisiti fisici prescritti ed alla visita medica di cui al successivo art. 6 siano giudicati fisicamente idonei a disimpegnare incondizionatamente tutte le mansioni inerenti alla qualifica del posto messo a concorso;

g) aver esercitato, con capacità, le mansioni di operaio in stabilimenti meccanici per almeno 5 anni, anche se non continuativi ed in più stabilimenti;

h) essere stato vaccinato da non oltre un anno;

i) aver soddisfatto gli obblighi di leva oppure provare di aver concorso alla leva o di essere iscritto nelle liste relative secondo i casi.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che abbiano riportato qualsiasi condanna, anche condizionale.

Al concorso non sono ammesse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Direzione della Zecca in Roma, via Principe Umberto n. 4, entro il termine perentorio di giorni 30, che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto e perdono giudiziale) ed i procedimenti penali, eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto, precisando l'Istituto presso il quale il titolo stesso è stato conseguito e l'anno scolastico relativo;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) di aver prestato la loro opera presso stabilimenti meccanici, precisando la denominazione di essi ed il relativo indirizzo nonchè il periodo, la qualifica o categoria professionale rivestita e le mansioni esercitate;

i) l'esatto domicilio e il preciso recapito: i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti del loro recapito direttamente alla Direzione della Zecca di Roma.

La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da un notaio.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, ove prestano servizio.

Unitamente alla domanda di ammissione al concorso gli aspiranti sono tenuti a presentare obbligatoriamente i seguenti documenti:

1) un estratto rilasciato da notaio del libretto di lavoro previsto dalla legge 10 gennaio 1935, n. 112, ovvero dell'attestato sostitutivo del medesimo libretto di lavoro; tale estratto deve riferirsi a quanto appresso specificato:

a) numero del libretto o dell'attestato sostitutivo di esso, data di rilascio e Comune che l'ha emesso;

b) complete generalità dell'aspirante, residenza ed indirizzo;

c) stato di servizio, con la indicazione degli stabilimenti od aziende ove l'aspirante ha prestato la sua opera, date di assunzione e di cessazione dal servizio presso i singoli stabilimenti od aziende, nonchè, ove risulti, qualifica e categoria professionale;

2) una dichiarazione rilasciata su carta bollata da L. 100 dalla Direzione degli stabilimenti meccanici presso cui hanno prestato la loro opera, da cui, oltre al periodo di permanenza, risulti esplicitamente la qualifica e categoria professionale, le mansioni esercitate nonchè la capacità dimostrata;

3) tutti quegli altri titoli e documenti professionali o di mestiere che ritengano, nel proprio interesse, di produrre.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alla Direzione della Zecca in Roma, dopo il termine di cui al precedente art. 3, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quello sopra indicato.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla Direzione della Zecca.

Non si terrà parimenti conto dei documenti e dei titoli indicati nell'ultimo comma del precedente art. 3, che siano presentati o perverranno alla Direzione della Zecca dopo il suddetto termine di cui al citato art. 3, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quello sopra indicato.

Art. 5.

Alla prova pratica, di cui al successivo art. 8, saranno ammessi i candidati ai quali, dalla competente Commissione, sia stata riconosciuta nella visita medica l'idoneità fisica necessaria e l'attitudine al servizio da prestare.

Art. 6.

A norma dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, sarà nominata con successivo decreto la Commissione per l'accertamento dell'idoneità fisica e dell'attitudine fisica al mestiere degli aspiranti.

La Commissione stessa, giusta il disposto dell'art. 8 delle norme speciali per i salariati della Zecca, approvate con decreto ministeriale 5 giugno 1925, sarà composta dal direttore della Zecca, quale presidente, dal medico fiscale dello stabilimento e da un medico designato dalla Direzione generale del tesoro, quali membri.

Il capo della segreteria della Zecca eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, non sono consentite visite di appello.

Art. 7.

Per l'accertamento dell'abilità professionale degli aspiranti, sarà nominata un'altra Commissione, la quale a norma dell'art. 21 del predetto regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e del penultimo comma dell'art. 8 delle citate norme speciali per i salariati della Zecca, approvate con decreto ministeriale 5 giugno 1925, sarà composta dal direttore della Zecca, quale presidente, dal vice direttore e da un capotecnico, quali membri.

Eserciterà le funzioni di segretario il capo della segreteria della Zecca.

Art. 8.

Il grado di abilità professionale dei candidati, prescritta dall'art. 15, lettera *e*) del regio decreto 31 dicembre 1924, numero 2262, sarà accertata con l'esecuzione di una prova d'arte che consisterà in un saggio di lavoro con il quale il candidato dovrà dimostrare di avere la perfetta conoscenza ed abilità nel mestiere.

La esecuzione della prova d'arte non è considerata, ad alcun effetto, come servizio prestato.

Per lo svolgimento della prova pratica saranno osservate le norme in vigore per i concorsi per l'assunzione di personale impiegatizio presso le Amministrazioni dello Stato.

Art. 9.

La prova pratica del concorso si svolgerà in Roma.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, a mezzo raccomandata del giorno, dell'ora e del luogo in cui la prova sarà tenuta.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame, i candidati dovranno presentarsi muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo, di ruolo aggiunto o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale, o porto d'armi, o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 10.

Ciascuna prova d'arte sarà eseguita sotto la diretta sorveglianza della Commissione di cui al precedente art. 7, la quale esprimerà, con apposito verbale, il proprio giudizio sulla idoneità dei singoli candidati, assegnando a ciascuno un punto di merito, espresso in ventesimi, in base alla capacità tecnica, all'attitudine ed al rendimento.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 26 del regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni.

Saranno dichiarati non idonei quei candidati che dovessero riportate nella prova pratica un punteggio inferiore ai 16/20.

Tale punteggio non può dare titolo neppure all'ammissione in categorie inferiori nelle quali eventualmente risultassero posti disponibili.

Egualmente non acquisteranno alcun diritto a coprire posti eventualmente vacanti quei concorrenti che abbiano superata la prova e che eccedono il numero dei posti messi a concorso.

Art. 11.

La graduatoria del concorso indetto col presente decreto sarà approvata con decreto ministeriale.

I concorrenti collocati nei primi due posti della graduatoria suddetta saranno dichiarati vincitori subordinatamente all'accertamento del possesso dei requisiti prescritti.

Il decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti in graduatoria, dovranno essere inoltrati alla Direzione della Zecca non oltre il termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al precedente comma.

Art. 12.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data della apposita comunicazione, i sottoindicati documenti di rito:

1) titolo di studio originale o copia notarile autenticata, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio, prescritto nel precedente art. 2;

2) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato in carta da bollo da L. 100;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) documento militare;

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati, dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, in bollo da L. 200, rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri):

certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima):

certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se i candidati sono stati assegnati alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se gli aspiranti sono stati assegnati alla lista di leva marittima;

7) certificato comunale di vaccinazione, da cui risulti che l'ultima vaccinazione dell'aspirante non sia anteriore ad un anno.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco dei poveri e purchè sugli atti prodotti in esenzione dal bollo risultino indicati gli estremi dell'attestato comprovante la condizione di indigenza.

Art. 13.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per un periodo di un anno.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del Consiglio permanente della Zecca, approvato dalla Direzione generale del tesoro.

In caso di giudizio sfavorevole sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego.

Art. 14.

Durante il periodo di prova verrà corrisposto un assegno lordo giornaliero pari ad un trecentododicesimo della paga iniziale relativa al coefficiente 167 della tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre le quote di aggiunta di famiglia eventualmente spettanti.

Art. 15.

Ai vincitori sarà stabilito un termine per assumere servizio. Ai medesimi, qualora non siano residenti in Roma, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1960

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1961
Registro n. 2 *Tesoro, foglio n.* 45.

(922)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli ed esami a sessantaquattro posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, bandito con decreto ministeriale 12 maggio 1960.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 12 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1960, registro n. 40 uff. risc. Poste e telecomunicazioni, foglio n. 376, con il quale veniva bandito un concorso per titoli ed esami a sessantaquattro posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dell'A.S.S.T.;

Visto che il suddetto decreto è stato altresì pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 313 del 23 dicembre 1960 e che, pertanto, ai sensi dell'art. 3 del relativo bando, il termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso in questione scade con tutto il 21 febbraio 1961;

Vista la scarsa affluenza delle domande finora pervenute;

Considerato che, in conformità alle vigenti disposizioni, è attualmente in corso presso le singole Università degli studi della Repubblica, l'appello di esami di laurea previsto dalle leggi 5 gennaio 1955, n. 8 e 1° febbraio 1956, n. 34;

Considerato che un notevole incremento di candidati al concorso in questione potrebbe verosimilmente derivare dalla partecipazione degli attuali laureandi nell'appello sopracitato;

Considerata l'evidente opportunità, da parte dell'A.S.S.T., di addivenire ad una maggior selezione dei probabili candidati al concorso stesso;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso in premesse citato è prorogato a tutto il 31 marzo 1961.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1961

Il Ministro: SPALLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1961
Registro n. 6 *uff. risc. Poste, foglio n.* 272. — VENTURA-SIGNORETTI

(1099)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga di presentazione delle domande per la partecipazione al concorso pubblico per esami a centotredici posti di ingegnere in prova del Genio civile.

Si comunica che con decreto ministeriale 10 c. m., la data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per esami a centotredici posti di ingegnere in prova del Genio civile, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 10 gennaio 1961, è stata prorogata al 31 marzo p. v.

(1062)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna al 30 novembre 1958.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 121/16001 San., in data 4 aprile 1959, con il quale venne indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna al 30 novembre 1958;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso in oggetto;

Viste le designazioni effettuate dall'ordine dei medici chirurghi e dalla Prefettura di Bologna;

Viste le terne proposte dai Comuni interessati ai sensi dell'art. 13, del decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 1955, n. 854;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visti la legge 13 marzo 1958, n. 296 ed il parere espresso dal Consiglio di Stato in data 17 settembre 1959, in merito alla delimitazione delle sfere di competenza fra l'Amministrazione dell'interno e quella della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna al 30 novembre 1958, è così costituita:

Presidente:

Chiesi dott. Alceo, vice prefetto.

Componenti:

Marenzi dott. Cesare, medico provinciale;
Dagnini prof. Guido, docente in clinica medica, primario Ospedale Maggiore;
Forni prof. Giovanni, docente in clinica chirurgica, primario Ospedale Maggiore;
Montroni dott. Mario, medico condotto.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal dott. Francesco Basso, direttore di sezione di prefettura.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Bologna, addì 7 febbraio 1961

Il medico provinciale: MARENZI

(1053)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.